Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.30.02.13
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 9 Aprile 2014

NOR14137
SM

Oggetto: Patenti di guida. Applicazione del criterio di residenza normale.

Con circolare del 3 Aprile u.s, il Ministero dei Trasporti ha elencato in quali casi, in materia di patenti di guida, occorra far riferimento al principio della residenza normale, previsto dall'art. 12 della direttiva 2006/126/CE, per effetto del quale si intende per tale "*il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui esso abita*".
Dopo aver premesso che il principio della residenza normale opera per coloro che non siano in possesso di residenza anagrafica in Italia, compresi i cittadini italiani, la circolare evidenzia le fattispecie in cui tale principio trova applicazione, prescindendosi quindi dalla cittadinanza dell'individuo:

1. **Rilascio della patente di guida per esame a candidato non titolare di patente comunitaria.**

La residenza normale si applica soltanto ai cittadini degli Stati membri della U.E o SEE (Norvegia, Islanda, Lichtenstein), mentre per gli extracomunitari trova applicazione il criterio della residenza anagrafica.

2. **Rilascio di patente di guida per conversione di altra comunitaria o rilasciata da Stato SEE.**

3. **Conferma di validità, riconoscimento, duplicato di patente comunitaria o rilasciata da Stato SEE.**

4. **Rilascio della patente di guida per esame a candidato già titolare di patente comunitaria o rilasciata da Stato SEE (estensione ad altra categoria). Riclassificazione di patente.**

****

Quanto alla dimostrazione della residenza normale, avviene allegando alla documentazione prescritta per la pratica richiesta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000, redatta secondo il modello allegato alla nota ministeriale (all.1). Per i cittadini extracomunitari, tenuto conto che non possono effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio, la residenza normale viene attestata esibendo il permesso di soggiorno, di cui gli uffici della motorizzazione acquisiscono la fotocopia senza trattenere l'originale, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dall'interessato di cui all'allegato 2 della nota del Ministero.

Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti